



ORIGINALE ☒

COPIA ☐

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 1641 del 22-12-2017

PUBBLICAZIONE

Dichiarazione di conformità del trattamento dei dati ex D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Premesso che il D.l.vo 196/2003 e ss.mm.ii. contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", il Proponente la presente deliberazione dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge.

(Firma del proponente)

Avellino *Leone*

**OGGETTO: Cessione dei crediti .
Adozione Nuovo Regolamento**

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno:

22 DIC. 2017

ai sensi dell'art. 124 c.1 L.vo 267/2000, per giorni 15

*Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine*

DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

il presente atto trova capienza di spesa all'autorizzazione :

n . del
n . del
n . del

In presenza di fattura di importo superiore a € 10.000,00 prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento l'UOC Contabilità Generale effettuerà il controllo "Equitalia"

Il Direttore U.O.C Contabilità Generale

☒ Il presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Morgante

Morgante

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Cessione dei crediti . Adozione Nuovo Regolamento

La Dott.ssa Anna Cerciello, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Contabilità Generale e l'avv. Mariarosaria Di Trolio , in qualità di Direttore della UOC Assistenza Giuridico Legale,

PREMESSO che:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 18/02/2013 " Atto di indirizzo per l' adozione dell' Atto Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania " al punto 11.3 *Regolamenti* , così recita: *" I Direttori Generali o i Commissari Straordinari, entro 90 gg dalla approvazione dell' Atto Aziendale da parte degli organismi regionali competenti, ai fini di una sua corretta e completa applicazione, procedono all'adozione di regolamenti interni; tutti i regolamenti adottati dovranno essere pubblicati sui siti web aziendali";*
- l' Atto Aziendale della ASL Avellino con delibera n. 1154 del 13/09/2017, al punto 3. Regolamenti ed al punto 2 capo VI " Adozione dei Regolamenti interni " ribadisce quanto indicato al punto 11.3 Regolamenti del succitato DCA n. 18/2013;
- il Decreto del Commissario ad Acta della regione Campania n. 40 del 25/09/2017 approva l' Atto Aziendale dell' Azienda Sanitaria Locale Avellino;

CONSIDERATO che:

- il Direttore Generale ha chiesto, ai dirigenti aziendali interessati, con nota prot. n. 11725/DG del 05 dicembre 2016 e con nota prot. n. 11726/DG del 06 dicembre 2016 di avviare la stesura o la revisione dei Regolamenti, relativi a svariate materie sia previste al punto 3 dell' Atto Aziendale sia ulteriori, e con successivi solleciti prot. n. 2124/ del 14 marzo 2017, prot. n. 1512/DG e 8513/DG del 07 novembre 2017, e con apposita riunione convocata con nota prot. n. 7838/DG del 06 ottobre 2017;

VISTO :

- il testo del Regolamento in materia di Cessione dei Crediti allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE

in assenza di precedente regolamento , il presente costituisce il primo regolamento in materia che annulla e sostituisce eventuali disposizioni contrastanti,

DATO ATTO CHE:

- Tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso le U.U.O.C.C proponenti;

DICHIARATA la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, i sottoscritti Direttori

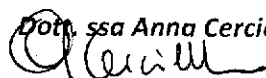
PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

L'adozione del presente provvedimento e, nello specifico:

1. L'adozione del Regolamento "Cessione dei Crediti"

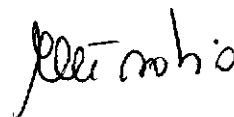
Direttore UOC Contabilità Generale

Dott. ssa Anna Cerciello



Direttore UOC Assistenza Giuridico Legale

Avv. Mariarosaria Di Trolio



IL DIRETTORE GENERALE

dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, Dott.ssa Maria Morgante, nominato con D.G.R.C. n. 427 del 27/07/2016 e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.179 del 01/08/2016, coadiuvato dal Direttore Amministrativo dr. Ferdinando Memoli e dal Direttore Sanitario Dott.ssa Emilia Anna Vozzella ha adottato la seguente delibera:

Vista

la suesposta proposta dei Direttori dell' U.O.C. Contabilità Generale, dott.ssa Anna Cerciello e della U.O.C. Assistenza Giuridico Legale, Avv. Mariarosaria Di Trollo , avente ad oggetto:

"Cessione dei Crediti . Adozione nuovo Regolamento"

Preso atto

- Dell'espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa resa dai Direttori dell' U.O.C. Contabilità Generale e U.O.C. Assistenza Giuridico Legale , a seguito della istruttoria dagli stessi effettuata e come dagli stessi attestato ed articolato;
- Di tutto quanto riportato nella proposta di delibera;

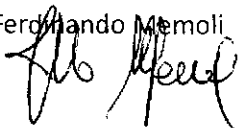
Ritenuto

Di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dai Direttori dell' U.O.C. Contabilità Generale e della U.O.C. Assistenza Giuridico Legale e sulla scorta ed in conformità della stessa;

Con i pareri favorevoli resi, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Ferdinando Memoli



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Emilia Anna Vozzella



DELIBERA

- **di prendere atto**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dai Direttori dell' U.O.C. Contabilità Generale e della U.O.C. Assistenza Giuridico-legale e sulla scorta ed in conformità della stessa;
- **di adottare** il Regolamento dal titolo **" Cessioni dei crediti "** che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di prendere atto** che in assenza di precedente regolamento , il presente costituisce il primo regolamento in materia che annulla e sostituisce eventuali disposizioni contrastanti *re*
- **di disporre** che il succitato Regolamento sia pubblicato sul sito web istituzionale, a cura del dirigente proponente;
- **di inviare** la presente deliberazione ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale, e ai dirigenti proponenti per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale

D.ssa Maria Morgante



☒ Esecutiva in data _____

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. **- 2750 -** del _____ **22 DIC. 2017**

*Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine*



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI

ART.1

PREMESSA

Il presente regolamento contempera da un lato la facoltà riconosciuta dal codice civile al creditore di cedere il proprio credito e dall'altro l'esigenza dell'Azienda ad essere garantita nell'individuazione della titolarità del credito allorquando lo stesso diventa "certo, liquido ed esigibile"

ART 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

- l'art. 1260 del codice civile che , al comma 1, dispone : "Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";
- l'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all.E (sul contenzioso amministrativo) secondo il quale: "... sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto, alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
- l'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 secondo il quale " Per le somme dovute dallo Stato per amministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248...";
- l'art 106 del D.P.R. 50/2016:
- il decreto n. 40 del 18/01/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le determinazioni dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n. 4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;
- l'art. 106 D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive sugli appalti pubblici"

ART.3



DEFINIZIONE

La cessione di credito è il contratto, disciplinato dall'art.1260 del c.c., con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito. La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per l'effetto della stessa, il debitore (debitore ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.

Trattasi, pertanto, d'istituto diverso dal mandato all'incasso, perché in questa ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell'ambito dei rapporti di natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva da una sfera di disponibilità ad un'altra.

ART.4

CEDIBILITA' DEL CREDITO: CESSIONE DI CREDITI VERSO LA P.A.

Il creditore può trasferire, ex art.1260 c.c., a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (libera cedibilità dei crediti).

Qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle tipologie di contratto di cui all'art. 9 della legge 20/03/1865 n. 2248 all.E, e all'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 1440 del 18/11/1923, ovvero crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, (contratti di durata) in deroga al principio generale (art. 1260 del c.c.), gli stessi non possono essere ceduti senza il consenso all'Amministrazione interessata, in vigore di contratto.

Tale consenso non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario, ma integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta.

ART.5

FORMA DELLA CESSIONE DI CREDITO VERSO LA P.A.

Ai sensi dell'art.106 del D.L.gs. 50/2016, le cessioni di credito, ai fini dell'opponibilità, devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate all'Azienda quale debitore ceduto.

ART.6

OPPONIBILITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE

2


a) Le cessioni relative a crediti d'importo inferiore ad € 10.000,00 derivanti da contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal codice degli appalti, redatte con la forma di cui al precedente articolo e per il quale non deve essere applicata la procedura di cui alla circolare n. 29 del 08/10/2009 del Ministero dell'Economie e Finanze, sono efficaci ed opponibili all'Azienda se la stessa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica.

Le cessioni di cui al comma precedente pertanto si intendono tacitamente accettate se non rifiutate entro 45 giorni dalla notifica.

b) Qualora il credito ceduto sia superiore ad € 10.000,00 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D.P.R. 50/2016, deve essere attivata dalla U.O.C. Contabilità Generale la procedura di cui alla circolare n. 29 del 08/10/2009 avente ad oggetto Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni"- Nuovi chiarimenti.

Ai sensi della normativa di cui al precedente comma, il soggetto cedente, in occasione della notifica della cessione, deve inoltrare all'Azienda una richiesta di adesione espressa della cessione del credito, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato "A" del decreto n. 40/2008) per consentire all'Azienda di effettuare una prima verifica in capo al soggetto cedente.

Qualora quest'ultimo risulti "non inadempiente", l'atto di cessione viene trasmesso dalla U.O.C. Contabilità Generale al RUP che valuterà se procedere o meno all'accettazione, comunicando al cedente, al cessionario e all'U.O.C. Contabilità Generale l'espressa accettazione o il diniego.

Nell'ipotesi di accettazione l'U.O.C. Contabilità Generale effettua la verifica in capo al soggetto cessionario.

In caso di riscontrata "inadempienza" la U.O.C. Contabilità Generale

-non rende la propria adesione alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 45 giorni dalla notifica;

-al momento del pagamento la U.O.C. Contabilità Generale, effettua la verifica in capo al soggetto cedente.

Costituisce altresì valido motivo per rifiutare la cessione, sempre entro 45 giorni dalla notifica, la mancata trasmissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART.7

OPPONIBILITÀ ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE NON RIENTRANTI NELLE
TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI CUI AL PRECEDENTE ART.4 CO.2

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui al precedente art. 4 comma 2 sono soggette alla disciplina civilistica.(art.1260 c.c.)

Ne consegue che le cessioni di crediti inerenti a contratti, quali, ad esempio, la compravendita, sono immediatamente opponibili all'Azienda per effetto della notificazione indipendentemente dall'accettazione.

Tale fattispecie, a mero titolo esemplificativo, è ravvisabile in riferimento "all'Acquisto" di materiale protesico (MOD 03) laddove, concretizzando ogni "acquisto" un singolo contratto di compravendita, per l'efficacia della cessione non è necessario il consenso dell'Azienda.

Si applica, altresì, la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione della Pubblica Amministrazione, qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente è stata eseguita.

In tali fattispecie non essendo richiesto il consenso del soggetto pubblico ceduto, la verifica prevista dall'art. 48 bis, come già indicato nella circolare n. 29/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) al momento del pagamento a favore del cessionario.

Tuttavia, qualora in occasione della notifica della cessione, le parti richiedano l'espressa accettazione della cessione del credito con specifico riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza, l'Azienda effettuerà la verifica ex art. 48 bis con le modalità indicate nell'art.6 del presente regolamento.

ART. 8

MANDATO ALL'INCASSO

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario è anche mandatario all'incasso e l'Azienda dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto a cui è stato conferito il mandato all'incasso (procura a riscuotere) ("cessionario" in qualità di procuratore).

Qualora nella fattispecie di cui sopra ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all'art.48 bis del D.P.R. n. 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare n. 29/2009 (da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente), con la consegna che la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante e non anche in capo al mandatario.

4


ART.9

APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE n. 136 del 13.08.2010 e s.m. ed i.

La normativa sulla tracciabilità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010 si applica ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

La mancata comunicazione di detto conto corrente all'Azienda costituisce motivo per rifiutare la cessione.

Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.9.

ART.10

ECCEZIONI OPPONIBILI AL CESSIONARIO

L'Azienda, anche successivamente all'accettazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al creditore cedente.

In particolare l'Azienda può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente: sia le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia le eccezioni relative ai fatti estintivi (quali ad esempio la compensazione, note di credito)

ART. 11

CREDITI FUTURI

Per la cessione di crediti futuri si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs n. 50/2006 (Codice degli appalti) che ha esteso le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) ai crediti derivanti da contratto di servizi, forniture e lavori di cui al decreto stesso.

Ai sensi dell'art.3 della citata Legge n. 52/1991, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

ART.12

A handwritten signature in black ink, followed by the number 5.

STRUTTURE ACCREDITATE

Il presente regolamento si applica anche nei confronti delle strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni comunque rese nell'ambito dei rapporti con il sistema socio-sanitario regionale.

Possono essere accettate cessioni di crediti relativi a prestazioni che hanno superato il controllo logico-formale, fatta, comunque, salva l'opponibilità da parte dell'Azienda al cessionario, a titolo di eccezione, di un'eventuale non riconoscimento dell'intero ammontare da parte dei competenti uffici aziendali e regionali (superamento tetti, contestazioni, abbattimento Lea, etc.)

Pertanto, in caso di mancato riconoscimento integrale del credito originariamente ceduto il cedente provvederà ad emettere relativa nota di credito, con espressa indicazione della fattura di riferimento e l'Azienda corrisponderà al cessionario l'importo effettivamente dovuto, al netto della nota di credito.

Laddove, trattasi di nota di credito cumulativa per anno e non sia possibile attribuirle alle singole fatture di riferimento, la nota di credito verrà ripartita nella misura di 1/12 su ciascuna mensilità.

(A titolo di esempio si citano le note di credito cumulative, emesse ogni anno dalle Case di Cura accreditate in occasione dei saldi, relativamente agli abbattimenti per superamento LEA o tetto di spesa).

Per il rifiuto o accettazione attenersi ai termini, eventualmente, stabiliti nei contratti stipulati annualmente.

ART.13

RIFIUTO O ADESIONE AD UN CONTRATTO

Il rifiuto o l'adesione ad un contratto di cessione comporta una valutazione che necessariamente deve tenere in primaria considerazione il fine pubblico o di pubblica utilità che l'Azienda tendeva a raggiungere con la stipula del contratto originario con il soggetto cedente. Rileva, altresì, ai fini di detta valutazione l'eventuale presenza di altra cessione per lo stesso credito precedentemente notificata e la presenza di provvedimenti di pagamento e/o liquidazioni già assunti.

Tale valutazione è di competenza del Dirigente responsabile del contratto (RUP).

Quest'ultimo provvederà a pronunciarsi con comunicazione, a firma propria e del D.G. da trasmettere sia al cedente che al cessionario, nonché all'U.O.C. Contabilità Generale, entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione o nel diverso termine eventualmente stabilito dal contratto in essere.



ART.14

PROCEDURA INTERNA

Si Stabilisce, pertanto, la seguente procedura interna:

Acquisizione della cessione di credito al servizio di Protocollo Generale ed invio alla U.O.C. Contabilità Generale che previa verifica Equitalia, laddove dovuta, provvederà all'invio al Responsabile della U.O.C. in capo alla quale è prevista la responsabilità del contratto dal quale discende il credito (RUP);

Quest'ultimo provvederà a verificare:

- Che il contratto sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato all'Azienda;
- L'esistenza del credito ceduto;
- Se vi sono altre cessioni per crediti derivanti da medesimo contratto per le quali vi sia accettazione o esecuzione;
- Qualsiasi altra valutazione o circostanza che giustifichi il rifiuto espresso alla cessione del credito.

-All'esito dell'istruttoria, il RUP dovrà predisporre comunicazione a firma propria, con cui notifica al cedente, al cessionario ed alla U.O.C. Contabilità Generale l'accettazione o il rifiuto della cessione di credito, entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di notifica all'ASL o altro diverso termine eventualmente previsto dal contratto in essere.

ART.15

CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI CARTOLARIZZAZIONE (L.130/1999 e L.80/2005
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Nella cd cartolarizzazione del credito, il creditore cede il suo credito ad un terzo che si obbliga ad incorporare il credito in uno o più titoli, a loro volta, ceduti a terzi.

Nel caso in cui il debitore ceduto sia una P.A. l'ordinamento pubblicistico ha valore di lex specialis e, pertanto, deroga alle norme della L. 130/1999 e L. 80/2005 modifiche ed integrazioni con esso incompatibili.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è un mezzo sufficiente per l'opponibilità della cessione alla P.A.

La pubblicazione è un onere che deve essere comunque adempiuto, a tutela di pubblicità generale, ma deve essere accompagnato dalla notifica alla P.A. del contratto di cessione in forma di atto

7


pubblico o di scrittura privata autenticata, come previsto dalla normativa pubblicistica (artt.69 e 70 del R.D. 2440/1923 e 106 D.lgs 50/2016)

Dalla data di tale notifica decorrono i termini per l'accettazione

ART.16

ESECUZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Costituisce onere del RUP fare riferimento al presente regolamento sulla cessione dei crediti nei contratti da stipulare.

ART.17

AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Il presente Regolamento potrà essere soggetto a revisione sulla base dell'evoluzione normativa e/o tecnologica, nonché sulla base delle nuove esigenze e azioni correttive individuate; gli aggiornamenti verranno approvati con Delibera del Direttore Generale.

ART.18

DISPOSIZIONI FINALI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene approvato con deliberazione del Direttore Generale ed entra in vigore dalla data della sua esecutività.



8